

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili
03	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro autonomo - Spese
05	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Fatturazione elettronica
	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI
	LAVORO
07	PREVIDENZA - Contributi lavoro dipendente
08	PREVIDENZA - Contributo INPS ex L. 335/95
10	PREVIDENZA - Agevolazioni
	SETTORI PARTICOLARI
11	ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
13	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore - Atto di dotazione delle fondazioni - Esclusione (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 1.2.2024)

Con una risposta resa nel corso della [videoconferenza](#) dell'1.2.2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sull'ambito applicativo delle agevolazioni (detrazione IRPEF e deduzione dal reddito complessivo) previste in caso di erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, ai sensi, rispettivamente, dei co. 1 e 2 dell'[art. 83](#) del DLgs. 117/2017.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria afferma che tali agevolazioni spettano solo per le donazioni, in quanto atti connotati da spirito di liberalità, e dunque non competono in caso di conferimenti effettuati, con atto di dotazione, a favore di una fondazione con qualifica di ETS.

Agevolazioni per le erogazioni liberali a favore di ETS

Se vengono effettuate erogazioni liberali (in denaro o in natura) a favore degli ETS di cui all'[art. 82](#) co. 1 del DLgs. 117/2017 (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) possono spettare:

- per le erogazioni liberali di importo non superiore a 30.000,00 euro annui, una detrazione IRPEF pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente (o al 35%, se l'erogazione è a favore di organizzazioni di volontariato), ex [art. 83](#) co. 1 del DLgs. 117/2017;
- oppure, per le erogazioni effettuate da persone fisiche, enti e società, una deduzione dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (e con possibilità di dedurre l'eventuale eccedenza nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto), ex [art. 83](#) co. 2 del DLgs. 117/2017.

Soggetti destinatari delle erogazioni

In attesa dell'autorizzazione della Commissione europea prevista dall'[art. 101](#) co. 10 del DLgs. 117/2017, per l'applicazione delle suddette agevolazioni occorre fare riferimento alla disciplina transitoria di cui all'[art. 104](#) co. 1 del medesimo DLgs.

Tale disposizione ha previsto che, fino all'autorizzazione della Commissione europea, le detrazioni e le deduzioni sopra illustrate competono a fronte di erogazioni liberali a favore di:

- ONLUS ex [art. 10](#) del DLgs. 460/97 iscritte negli appositi registri;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della L. [266/91](#);
- associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri nazionali, regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'[art. 7](#) della L. 383/2000.

Peraltro, a decorrere dal 23.11.2021, data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ex DM 26.10.2021 n. [561](#), le predette agevolazioni trovano applicazione per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo registro.

Erogazioni con spirito di liberalità

Con la risposta resa nel corso della [videoconferenza](#) dell'1.2.2024, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che queste agevolazioni spettano solo nel caso in cui le erogazioni, di somme di denaro o di beni, siano connotate da uno spirito di liberalità. In altre parole, sono agevolate le attribuzioni agli ETS che configurano donazioni, in quanto attribuzioni, a titolo gratuito, dettate dalla mera volontà di determinare, spontaneamente, l'incremento patrimoniale dell'ente destinatario dell'erogazione.

L'Amministrazione finanziaria argomenta tale interpretazione richiamando il dato normativo della disciplina di riferimento per le suddette agevolazioni.

Infatti, i primi due commi dell'[art. 83](#) del DLgs. 117/2017 individuano esplicitamente, come presupposti per beneficiare di detrazioni o deduzioni, le sole "liberalità".

L'Agenzia richiama inoltre il dettato del DM [28.11.2019](#), che individua, per le erogazioni in natura, le tipologie dei beni che danno diritto alla detrazione o alla deduzione e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità. I co. 1 e 4 dell'[art. 3](#) del citato DM qualificano infatti le attribuzioni agli ETS oggetto d'agevolazione come "erogazioni liberali" e "donazioni".

Alla luce di tali riferimenti normativi, l'Amministrazione finanziaria ritiene dunque che possano essere agevolate con le detrazioni o le deduzioni di cui all'[art. 83](#) co. 1 e 2 del DLgs. 117/2017 solo le donazioni, ossia le attribuzioni a titolo gratuito, a favore di enti del Terzo settore, connotate appunto dal mero spirito di liberalità, a norma dell'[art. 769](#) c.c.

Esclusione delle agevolazioni per gli atti di dotazione a favore di fondazioni

Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, l'Amministrazione finanziaria esclude pertanto che possano essere agevolati ex [art. 83](#) del DLgs. 117/2017 i conferimenti iniziali e le attribuzioni, effettuate in forza di un atto di dotazione, a favore di una fondazione con qualifica di ente del Terzo settore.

Le fondazioni, infatti, rappresentano enti costituiti da un complesso di beni finalizzati al perseguimento di un determinato scopo di utilità sociale (cfr. [artt. 16, 27 e 28](#) c.c.).

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'attribuzione alla fondazione di beni o denaro, a fronte di un atto di dotazione, è priva dello scopo di liberalità, non essendo giustificata dalla mera volontà di determinare spontaneamente un incremento gratuito del patrimonio dell'ente.

Al contrario, con l'atto di dotazione a favore della fondazione il fondatore (o altri partecipanti) attribuiscono dei mezzi patrimoniali all'ente, affinché questo persegua il determinato scopo di utilità sociale previsto dal suo atto costitutivo (scopo al cui adempimento il patrimonio dell'ente è vincolato).

Dunque, per l'Agenzia delle Entrate l'atto di dotazione a favore della fondazione, mancando dello scopo di liberalità, non potrebbe qualificarsi come donazione, e pertanto non sarebbe agevolabile a norma dell'[art. 83](#) del DLgs. 117/2017.

art. 14 c.c.

art. 83 DLgs. 3.7.2017 n. 117

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 1.2.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 2.2.2024 - "Non agevolati gli atti di dotazione a favore della fondazione" -

Magro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Erogazioni liberali - Soggetti IRPEF" - Magro L. - Zeni A.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro autonomo - Spese - Pagamento tramite bonifico - Imputazione temporale - Momento rilevante (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 1.2.2024)

Con una [risposta](#) fornita nella videoconferenza dell'1.2.2024, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della corretta imputazione temporale di incassi e pagamenti che intervengono a cavallo d'anno.

La precisazione attiene alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, ma è estensibile anche ai contribuenti che applicano il medesimo principio di imputazione temporale, vale a dire quello di cassa (es. forfetari ex L. [190/2014](#), imprese minori ex [art. 66](#) del TUIR).

Il chiarimento appare interessante, perché affronta, per la prima volta, la questione dal lato del soggetto che sostiene la spesa e non da quello del percipiente il compenso o ricavo.

Si ricorda che, in linea generale, la questione si pone essenzialmente per i "movimenti" che avvengono con strumenti diversi dal contante (es. assegni, bonifici, bancomat o carte di credito).

In tale ipotesi, occorre infatti tenere presente lo sfasamento temporale che può verificarsi tra:

- la perdita della disponibilità del denaro da parte del cliente;
- l'acquisto della disponibilità del denaro da parte del professionista.

Pagamento tramite contanti

Nel caso di riscossione in contanti non sorgono particolari questioni: il momento del pagamento (da parte del cliente) e quello dell'incasso (da parte del percipiente) coincidono.

Rileva quindi il momento della consegna del denaro, corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente (Cass. 11.8.2017 n. [20033](#)).

Analogo criterio vale nell'ipotesi in cui l'assegno sia adoperato per il pagamento delle spese professionali.

Pagamento tramite assegno bancario o circolare

Nell'ipotesi di compensi riscossi mediante assegno bancario o circolare, gli emolumenti si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista o dell'imprenditore, coincidente con la materiale consegna del titolo medesimo dall'emittente al ricevente.

Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che il versamento dell'assegno sul conto corrente intervenga in un momento successivo e in un diverso periodo d'imposta (ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2009 n. [138](#) e circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. [38](#), § 3.3).

Secondo la citata sentenza della Corte di Cassazione n. [20033/2017](#), il momento della consegna coincide con la data apposta sull'assegno: sussiste, infatti, una "presunzione di identità" tra tali momenti, sicché in tale data "si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato)".

Analogo criterio è applicabile nell'ipotesi del pagamento delle spese professionali tramite lo strumento in esame.

Pagamento tramite bonifico

Nell'ipotesi di pagamento tramite bonifico, occorre distinguere tra:

- incasso di emolumenti;
- pagamento di spese.

Nel primo caso, rileva la data dell'accredito della somma sul conto corrente (c.d. "data disponibilità"): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. [38/2010](#), § 3.3).

Nessuna importanza assumono invece:

- la c.d. "data valuta", che rileva esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi maturati a favore del professionista o dell'imprenditore;
- il momento in cui viene impartito l'ordine di bonifico;
- il momento in cui la banca informa il professionista o l'imprenditore dell'avvenuto accredito.

Ad esempio, se venerdì 29.12.2023 il cliente di un professionista ha effettuato un ordine di bonifico a saldo di una determinata prestazione e la somma è stata accreditata sul conto del professionista martedì 2.1.2024, con la stessa data valuta, il compenso concorrerà alla formazione del reddito di lavoro professionale del 2024 (e non del 2023) e andrà quindi dichiarato nel modello REDDITI 2025.

Invece, nel caso "inverso" del pagamento delle spese tramite bonifico, secondo la risposta resa nella videoconferenza dell'1.2.2024, rileva il momento in cui il professionista impartisce l'ordine di pagamento alla banca.

L'Amministrazione finanziaria fonda le proprie conclusioni sul contenuto della ris. Agenzia delle Entrate 23.4.2007 n. [77](#), in merito ai contributi previdenziali pagati, tramite carta di credito, alla Cassa di previdenza (sul punto, si rimanda al paragrafo successivo).

Pertanto, se il professionista effettua un bonifico il 29.12.2023, che viene addebitato sul conto corrente il 2.1.2024, secondo l'Agenzia "il costo sostenuto «per cassa» è riferito all'anno 2023" (e va, quindi, dedotto nel modello REDDITI 2024).

Pagamento con carta di credito

Nell'ipotesi in cui il cliente utilizzi la carta di credito, dovrebbe rilevare il momento in cui il pagamento viene materialmente eseguito, di regola coincidente con l'accredito della somma sul conto corrente del percipiente (professionista o imprenditore).

Si giunge a tale conclusione considerando il caso speculare delle spese professionali pagate con carta di credito, che, sulla scorta di quanto sostenuto dalla ris. Agenzia delle Entrate 23.4.2007 n. [77](#) (con specifico riferimento alla deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi previdenziali pagati alla Cassa di previdenza), sono deducibili nel momento in cui è utilizzata la carta.

Soluzioni per evitare lo sfasamento temporale

In senso più generale, onde evitare che il momento in cui il provento si considera incassato da parte del percipiente non coincida con quello rilevante ai fini dell'individuazione del periodo o del mese in cui l'erogante deve effettuare il versamento della ritenuta e includerla nella Certificazione Unica e nel modello 770 (con conseguente rischio di richiesta di documentazione), appare consigliabile anticipare il più possibile i pagamenti rispetto alla fine dell'anno oppure eseguirli l'anno successivo.

Peraltro, anche nell'impossibilità di operare in tal senso, per evitare la successiva notifica di un avviso bonario, sembra sufficiente fornire all'Agenzia delle Entrate, nei termini di legge, i documenti eventualmente richiesti (es. ritenute certificate, copia dell'ordine di bonifico), atti a dimostrare l'intervenuto incasso in un periodo d'imposta successivo a quello di esecuzione del pagamento da parte del committente (cfr. Fornero

L. "Ritenute per incassi «a cavallo» d'anno a rischio controllo formale", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 29.12.2017).

art. 54 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 66 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 1.2.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 2.2.2024 - "Per i bonifici in uscita rileva l'ordine di pagamento" -

Fornero Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Principio di cassa" - Fornero L.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Fatturazione elettronica - Fatturazione elettronica - Regimi di franchigia - Operazioni effettuate nel 2023 \(risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 1.2.2024\)](#)

Nel corso della videoconferenza dell'1.2.2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito [chiarimenti](#) in ordine all'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico da parte dei soggetti in regime di franchigia, tenuti all'adempimento dall'1.1.2024.

La questione posta all'esame dell'Amministrazione finanziaria concerne, in particolare, la tipologia di formato (analogico o elettronico via SdI) che deve essere adottato in relazione alle operazioni effettuate entro il 31.12.2023, qualora il documento sia stato emesso nei primi giorni dell'anno successivo.

Obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime di franchigia

Dall'1.1.2024, secondo quanto disposto dall'[art. 18](#) del DL 36/2022, sono tenuti all'emissione delle fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

- hanno aderito al "regime di vantaggio" ([art. 27](#) co. 1 e 2 del DL 98/2011),

- adottano il regime forfetario ([art. 1](#) co. 54-89 della L. 190/2014),

- hanno esercitato l'opzione di cui agli [artt. 1](#) e [2](#) della L. 398/91,

i quali, nell'anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000,00 euro.

Alla data dell'1.1.2024 erano già peraltro tenuti all'adempimento (dall'1.7.2022) gli altri soggetti in regime di franchigia, nonché gli operatori fuoriusciti dal regime forfetario nel 2023, per aver percepito ricavi o compensi di importo superiore a 100.000,00 euro (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 5.12.2023 n. [32](#)).

Va ricordato che opera, in ogni caso, il divieto di emissione di fattura in formato elettronico, in ambito B2C, per i soggetti:

- tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema ([art. 10-bis](#) del DL 119/2018);
- non tenuti all'invio dei dati al Sistema "TS", con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche ([art. 9-bis](#) co. 2 del DL 135/2018).

Fatture relative ad operazioni effettuate nel 2023

L'[art. 21](#) co. 4 del DPR 633/72 sancisce che la c.d. fattura immediata deve essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. In virtù di tale disposizione, il soggetto passivo che decidesse di non emettere il documento entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe indicare tale data all'interno del documento ([art. 21](#) co. 2 lett. g-bis) del DPR 633/72).

Nella circolare 17.6.2019 n. [14](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in "considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdl, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione".

Considerato che il documento non può risultare emesso se non viene inviato al Sistema di Interscambio, nel caso in cui non vi sia coincidenza fra la data di effettuazione e quella di emissione/trasmissione al Sdl, i due momenti devono essere distintamente indicati ed avere valenza autonoma.

Ciò premesso, l'Amministrazione finanziaria precisa che, per quanto concerne le operazioni effettuate nel 2023 dai soggetti in regime di franchigia in allora esclusi dalla fatturazione elettronica, la spedizione o la messa a disposizione della fattura in formato cartaceo o elettronico extra Sdl:

- entro il 31.12.2023, sarebbe risultata ammissibile, indipendentemente dalla data di ricezione della stessa da parte del cessionario o committente;
- successivamente al 31.12.2023 avrebbe comportato la mancata emissione del documento, sanzionata ai sensi dell'[art. 6](#) co. 6 del DLgs. 471/97.

In altre parole, a partire dall'1.1.2024 è consentita esclusivamente la trasmissione in formato XML via Sdl; pertanto, a titolo esemplificativo, si intenderà come non emessa una fattura, relativa ad un'operazione effettuata il 29.12.2023, spedita o messa a disposizione in formato analogico o elettronico extra Sdl il 4.1.2024.

Risposte Agenzia Entrate Videoconferenza 1.2.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 2.2.2024 - "Per il formato elettronico della fattura conta la data di trasmissione, non di effettuazione" - Bilancini

Il Sole - 24 Ore del 2.2.2024, p. 16 - "A rischio la fattura su carta datata 2023 ma spedita nel 2024" -

Caputo A. Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Fattura elettronica - B2B e B2C" - Bilancini L. - Cosentino C.

Il Quotidiano del Commercialista del 15.12.2023 - "Per i forfetari dal 1° gennaio stop alla fattura cartacea" - Bilancini

Il Quotidiano del Commercialista del 30.12.2023 - "Con le nuove specifiche tecniche il codice TD28 diventa multifunzione" - Bilancini

AGEVOLAZIONI FISCALI

Crediti d'imposta di natura agevolativa - Riduzione progressiva delle informazioni richieste nei modelli REDDITI - Prime indicazioni (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 29.1.2024)

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di alcune risposte fornite nel corso del videoforum tenutosi il 29.1.2024, ha fornito le prime indicazioni sulle semplificazioni che saranno apportate al quadro RU già a partire dai modelli REDDITI 2024.

Normativa di riferimento

L'[art. 15](#) co. 1 del DLgs. 1/2024 (c.d. DLgs. "Adempimenti", attuativo della L. [111/2023](#), legge delega per la riforma fiscale) ha previsto, tra l'altro, la progressiva riduzione delle informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

Decorrenza

Tale disposizione, decorrendo dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, riguarda già i modelli REDDITI 2024. Infatti, le bozze attualmente disponibili di tali modelli non contengono il quadro RU e le relative istruzioni, che saranno inseriti, come indicato sul sito internet dell'Agenzia, nella prossima versione delle stesse bozze.

L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite nel corso del citato evento, ha confermato che la semplificazione dei modelli dichiarativi sarà avviata già a partire dalla modulistica 2024, relativa al periodo d'imposta 2023, precisando che per questo primo anno l'intervento di semplificazione più rilevante riguarderà il quadro RU, relativo ai crediti d'imposta.

Crediti d'imposta "non automatici"

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che non sarà più richiesta l'indicazione nella sezione I del quadro RU di alcuni crediti "non automatici", ossia concessi da amministrazioni pubbliche (diverse dall'Agenzia delle Entrate) che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto, e per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione c.d. "esterna" ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97.

Si tratterebbe quindi di agevolazioni, con le suddette caratteristiche, non utilizzabili direttamente in dichiarazione, ma soltanto in compensazione mediante modello F24.

Con riferimento ai crediti d'imposta per i quali sarà esclusa l'indicazione nella sezione I del quadro RU viene precisato che rimarrà, tuttavia, l'obbligo di indicare l'informazione relativa a eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti (es. consolidato, trasparenza, cessioni, ecc.).

Eliminazione di alcune Sezioni del quadro RU

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre, da ultimo, precisato che nel quadro RU verranno eliminate le seguenti Sezioni:

- II (credito "Caro Petrolio");
- III (credito "Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche");
- V ("Altri crediti d'imposta").

I relativi crediti confluiranno e saranno gestiti nella Sezione I.

Informazioni relative al bonus investimenti 4.0

Si evidenzia che la Relazione illustrativa al DLgs. [1/2024](#) ha precisato che la nuova previsione di cui al citato art. 15 non si applicherà ai crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (ad esempio, dati relativi ai crediti d'imposta industria 4.0 ai fini del PNRR).

Si tratterebbe, in altri termini, delle informazioni richieste nella Sezione IV ai righe RU130 e RU140 del "vecchio" modello REDDITI 2023.

Sul punto, tuttavia, l'Agenzia non ha fornito particolari indicazioni nelle risposte in commento.

Aiuti di Stato

Sulla base della citata Relazione illustrativa, continuerebbe a essere prevista l'indicazione in dichiarazione in relazione anche, ad esempio, ai crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti *de minimis* di cui all'art. 10 del DM 31.5.2017 n. 115.

Per tali crediti, secondo quanto affermato dalla Relazione illustrativa, sarà comunque esclusa l'indicazione in dichiarazione degli utilizzi in compensazione ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97.

art. 15 co. 1 DLgs. 8.1.2024 n. 1

Risposte Agenzia Entrate Videoforum Italia Oggi 29.1.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2024 - "Quadro RU semplificato già nei modelli REDDITI 2024" -

Alberti

Il Quotidiano del Commercialista del 17.1.2024 - "Tax credit agevolativi con informazioni ridotte in dichiarazione" - Alberti

Lavoro

PREVIDENZA

Contributi lavoro dipendente - Generalità dei lavoratori dipendenti - Limite minimo di retribuzione giornaliera e altri valori per il calcolo della contribuzione - Anno 2024 (circ. INPS 25.1.2024 n. 21)

L'INPS, con la circ. 25.1.2024 n. [21](#), ha comunicato i valori validi per il 2024:

- del minimale di retribuzione giornaliera;
- del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi;
- per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Retribuzione ai fini contributivi

L'INPS ricorda che, per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. La retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al c.d. "minimo contrattuale", l'[art. 1](#) co. 1 del DL 338/89 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da:

- leggi e regolamenti;
- contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
- accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Minimale di retribuzione giornaliera

Nel 2023, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata

dall'ISTAT, è stata pari al 5,4%: di conseguenza, il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti per il 2024 è pari a 56,87 euro, vale a dire il 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all'1.1.2024, pari a 598,61 euro mensili.

Per i lavoratori *part time*, ai fini della determinazione del minimale di retribuzione oraria applicabile occorre moltiplicare il predetto importo di 56,87 euro per il numero di giorni alla settimana, dividendo poi il tutto per le ore settimanali. Ad esempio, nel caso di un orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: $56,87 \text{ euro} \times 6 / 40 = 8,53 \text{ euro}$.

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali

Per l'anno 2024, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari a 31,60 euro, importo che è altresì assunto come retribuzione convenzionale per gli equipaggi delle navi da pesca, disciplinati ex L. [413/84](#).

Per i soci delle cooperative della piccola pesca ex L. [250/58](#), il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, l'importo della retribuzione convenzionale per il 2024 è pari a 790,00 euro mensili ($31,60 \times 25$ giorni).

Per i lavoratori a domicilio, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 31,60 euro, il quale deve essere ragguagliato a 56,87 euro.

Quota di retribuzione soggetta ad aliquota aggiuntiva

In relazione alla quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% ex [art. 3-ter](#) del DL 384/92, l'INPS afferma che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2024, in 55.008,00 euro: la predetta aliquota aggiuntiva va applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo (4.584,00 euro, come importo mensilizzato).

Massimale annuo

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'[art. 2](#) co. 18 della L. 335/95, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, valido per il 2024, è pari a 119.649,70 euro (arrotondato a 119.650,00 euro).

Nuovi valori per la contribuzione obbligatoria e figurativa

Viene definito anche il nuovo limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di 598,61 euro per l'anno 2024, risulta pari a una retribuzione settimanale di 239,44 euro.

Lavoratori dello spettacolo e lavoratori sportivi

In relazione ai lavoratori in esame, vengono precisati:

- i valori per il calcolo del contributo di solidarietà;
- i valori per il calcolo dell'aliquota aggiuntiva dell'1%;
- i massimali giornalieri.

Circolare INPS 25.1.2024 n. 21

Il Quotidiano del Commercialista del 27.1.2024 - "Minimale di retribuzione giornaliera per il 2024 per i dipendenti pari a 56,87 euro" - Gianola

Il Sole - 24 Ore del 27.1.2024, p. 24 - "Limiti di imponibile Inps, nel 2024 il massimale sale a 119.650 euro" -

Pizzin

PREVIDENZA

[Contributo INPS ex L. 335/95 - Contribuzione per l'anno 2024 \(circ. INPS 29.1.2024 n. 24\)](#)

Con la circ. 29.1.2024 n. [24](#), l'INPS ha indicato le misure delle aliquote nonché i valori reddituali da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti per quest'anno da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex [art. 2](#) co. 26 della L. 335/95.

Aliquote base per i collaboratori

Per quanto riguarda i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, le aliquote contributive applicate per il 2024 si confermano pari:

- al 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., amministratori e sindaci di società);
- al 33,72% nell'ipotesi in cui la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL non sia prevista (ad esempio, partecipanti a collegi e commissioni, venditori porta a porta, ecc.).

Invece, per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo gestionali dell'area del dilettantismo sportivo iscritti alla Gestione separata ([art. 35](#) co. 2 del DLgs. 36/2021) non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o non titolari di pensione diretta, l'aliquota contributiva IVS è pari al 25%, cui va sommata l'aliquota del 2,03% (per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL), e si applica al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui. Inoltre, fino al 31.12.2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo.

Infine, per tutti gli iscritti che sono titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l'aliquota è fissata al 24%.

Aliquote per i professionisti

Per i liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l'aliquota per il 2024 è fissata al 26,07%, mentre per i professionisti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, si conferma la misura dell'aliquota al 24%. Per i liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico l'aliquota si applica sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro.

Principio di cassa allargato

Con riferimento ai compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12.1.2024, l'INPS rammenta che le somme corrisposte entro questa data si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato), con conseguente applicazione delle aliquote contributive valide per il 2023.

Massimale e minimale di reddito

Con la circolare in commento, si rende altresì noto che per il 2024 il massimale di reddito ex [art. 2](#) co. 18 della L. 335/95 aumenta a 119.650,00 euro (erano 113.520,00 euro lo scorso anno).

Le aliquote per quest'anno si applicano quindi facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Nel contempo, aumenta a 18.415,00 euro il minimale di reddito valido per il 2024.

Contributi minimi annui

Tenuto conto degli importi reddituali validi per quest'anno, gli iscritti per i quali trova applicazione l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 4.419,60 euro, mentre coloro per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,07%;
- 4.603,75 euro per i lavoratori autonomi sportivi (che producono reddito di cui all'[art. 53](#) del TUIR) del settore dilettantistico che applicano l'aliquota del 25% ai fini IVS e 197,04 euro per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 1,07%.
- 6.209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72%;
- 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota del 35,03%;
- 4.603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l'aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro

per l'aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.

Vanno inoltre segnalati i seguenti importi:

- 4.800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti, per i quali l'Ente locale applica l'aliquota del 26,07%;

- 6.450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva ([art. 15-bis](#) co. 3 e 5 del DL 75/2023) in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l'aliquota del 35,03%;

- 4.793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva ([art. 15-bis](#) co. 3 e 5 del DL 75/2023) in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si

applica l'aliquota del 26,03%.

Versamenti della contribuzione

L'INPS ricorda che la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente viene stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.

Inoltre, l'obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24" telematico.

Per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è invece a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024).

art. 2 co. 26 L. 8.8.1995 n. 335

Circolare INPS 29.1.2024 n. 24

Il Quotidiano del Commercialista del 30.1.2024 - "Co.co.co. sportivi del dilettantismo con aliquote contributive differenziate" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 30.1.2024, p. 39 - "Gestione separata, un anno di anzianità con almeno 18.415 euro di reddito" - Pettinacci - Sepio

Italia Oggi del 30.1.2024, p. 40 - "Gestione separata, minimale su" -

Cirioli Guide Eutekne - Previdenza - "Gestione separata INPS" -

Quintavalle R.

PREVIDENZA

[Agevolazioni - Decontribuzione delle lavoratrici con figli - Novità della L. 213/2023 \(legge di bilancio 2024\) - Istruzioni \(circ. INPS 31.1.2024 n. 27\)](#)

Con la circ. 31.1.2024 n. [27](#), l'INPS ha dettato le istruzioni operative per la fruizione della decontribuzione introdotta dall'[art. 1](#) co. 180-182 della L. 213/2023 in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli.

Ambito applicativo

L'esonero spetta alle lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche *part time*) nei settori pubblico o privato:

- di tre o più figli, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026: tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo;

- di due figli, in via sperimentale per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024: tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Sono comprese nell'ambito applicativo dell'esonero le lavoratrici del settore agricolo, i rapporti di

apprendistato, i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. [142/2001](#) e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Sono esclusi invece i rapporti di lavoro domestico.

Misura

L'esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000,00 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. In particolare, la soglia massima di esonero è di 250,00 euro in relazione al periodo di paga mensile e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Condizioni

Condizione necessaria ai fini del diritto alla decontribuzione è lo *status* di madre di almeno due figli per il 2024 e di almeno tre figli per i restanti anni. La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio o successivo (o secondo per l'esonero sperimentale del 2024) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio o successivo (o del secondo figlio per l'esonero sperimentale del 2024).

Non comporta la decadenza del diritto alla decontribuzione il decesso di uno o più figli, l'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o la non convivenza di uno dei figli o l'affidamento esclusivo al padre.

Decorrenza

L'esonero decorre dalla nascita del terzo figlio (secondo per l'esonero sperimentale del 2024). In altri casi, l'esonero spetta a partire:

- dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato se quest'ultimo viene instaurato successivamente alla realizzazione dello *status* di madre con 2 o 3 figli;
- dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma, nelle ipotesi in cui sia prevista l'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito.

Rapporto con altri incentivi

L'esonero risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Inoltre, la decontribuzione per le lavoratrici madri è alternativa all'esonero sulla quota IVS del 6 o 7% ex [art. 1](#) co. 15 della L. 213/2023.

Fruizione

Le lavoratrici sono tenute a comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero nonché il numero dei figli e i relativi codici fiscali. Una volta operativo, la lavoratrice potrà comunicare direttamente all'INPS le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, mediante apposito applicativo.

La mancata comunicazione dei codici fiscali nei flussi UniEmens o nell'applicativo comporta la revoca del beneficio fruito.

L'esonero potrà essere esposto a partire dai flussi UniEmens di competenza febbraio 2024, mentre gli arretrati di gennaio e febbraio 2024 possono essere valorizzati nei flussi UniEmens di marzo, aprile e maggio 2024.

art. 1 co. 180 L. 30.12.2023 n. 213

Circolare INPS 31.1.2024 n. 27

Il Quotidiano del Commercialista del 2.2.2024 - "Decontribuzione delle lavoratrici madri con invio al datore dei codici fiscali dei figli" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 2.2.2024, p. 25 - "Alle mamme buste paga più pesanti grazie all'esonero contributivo" -

Cannioto A. - Maccarone G.

Italia Oggi del 2.2.2024 - "Via libera allo sgravio mamme" - Cirioli D.

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Agevolazioni" - Silvestro D.

Settori particolari

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche - Riconoscimento della personalità giuridica (DPCM 29.1.2024)

Con il DPCM [29.1.2024](#) è stato approvato il nuovo Regolamento su tenuta, conservazione e gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) di cui al DLgs. [39/2021](#). Rispetto alla precedente versione del 27.3.2023, sono stati apportati diversi interventi per adeguarlo alle modifiche che nel frattempo hanno subito i decreti legislativi attuativi della Riforma dello sport. Tra le novità di maggior rilievo si segnala la definizione:

- della procedura di iscrizione per gli enti che esercitano un'attività non rientrante tra quelle svolte nell'ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP;
- del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica mediante l'iscrizione al RASD.

Iscrizione per enti con attività non riconosciute dal CONI o dal CIP

Dando attuazione all'[art. 5](#) co. 1 del DLgs. 39/2021, viene previsto che gli enti che esercitano un'attività non rientrante tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP presentano domanda di riconoscimento della natura sportiva dell'attività direttamente al Dipartimento per lo Sport, a mezzo PEC

all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it, allegando il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Dipartimento stesso. In caso di esito positivo, anche sentito il CONI o il CIP, il Dipartimento dispone l'iscrizione e sottopone l'istanza all'Autorità politica delegata in materia di sport per l'aggiornamento dell'elenco delle attività sportive ulteriori a quelle riconosciute dal CONI e dal CIP.

A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale di detto elenco, gli enti sportivi che svolgono le attività riconosciute potranno presentare direttamente domanda di iscrizione al RASD in via telematica.

Sulla base delle verifiche effettuate dal Dipartimento per lo Sport, l'Autorità politica delegata provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.

Procedura per il riconoscimento della personalità giuridica

L'art. 11 del Regolamento disciplina la procedura di riconoscimento della personalità giuridica tramite l'iscrizione al RASD mediante l'intervento del notaio ([art. 14](#) co. 1 del DLgs. 39/2021). A tal fine il professionista si avvale dell'apposita piattaforma gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

In caso di associazione sportiva dilettantistica che intende presentare istanza di iscrizione al RASD dotandosi di personalità giuridica, il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto, o il verbale dell'assemblea straordinaria di un'associazione sportiva già costituita che intende acquistare la personalità giuridica, verificata la sussistenza dei necessari requisiti, trasmette la documentazione agli Organismi sportivi affilianti e la deposita entro venti giorni presso il Registro, in modalità telematica attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

In caso di associazioni sportive dilettantistiche già iscritte al RASD, invece, il notaio, verificata la documentazione e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della personalità giuridica, richiede direttamente al Registro, tramite l'apposita piattaforma, l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica, dev'essere prodotta, tra l'altro, la documentazione attestante il possesso del patrimonio minimo costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000,00 euro. Nel caso in cui il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ([art. 14](#) co. 3-ter del DLgs. 39/2021), non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto costitutivo; tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita e anche se il patrimonio è composto solo da denaro. La relazione di stima può essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall'organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio), a condizione che l'organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell'atto.

Per l'associazione già dotata di personalità giuridica ex DPR [361/2000](#), l'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RASD. L'avvenuta iscrizione al RASD, così come la successiva cancellazione, è comunicata, entro 15 giorni, dal Dipartimento per lo Sport alla Prefettura, alla Regione o Provincia autonoma competente.

Per l'associazione ETS già dotata di personalità giuridica ex [art. 22](#) del DLgs. 117/2017, invece, l'iscrizione nel RUNTS conserva efficacia ai fini del riconoscimento della personalità giuridica anche a seguito dell'iscrizione nel RASD. La cancellazione dal RUNTS determina la cancellazione d'ufficio dal RASD dell'ente quale persona giuridica.

art. 14 co. 1 DLgs. 28.2.2021 n. 39

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport 29.1.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 31.1.2024 - "Definita la procedura per l'acquisto della personalità giuridica con il RASD" – Rivetti

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 8.11.2023 N. 396213

FISCALE

[IMPOSTE INDIRETTE - SUCCESSIONI E DONAZIONI - DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE - Dichiarazione di successione - Abolizione del coacervo - Aggiornamento del modello](#)

Con il presente provvedimento viene aggiornato il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Motivi dell'intervento

L'aggiornamento del modello della dichiarazione di successione si è reso necessario per conformarsi al "nuovo" orientamento in tema di coacervo, accolto dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 19.10.2023 n. 29, adeguandosi a quanto affermato dalla Corte di Cassazione.

Abrogazione del coacervo

Con la circ. 29/2023, Agenzia delle Entrate, modificando il proprio precedente orientamento, ha infatti ammesso che, nell'ambito dell'imposta sulle successioni, come disciplinata dall'art. 2 co. 47-53 del DL 262/2006, il coacervo delle donazioni precedenti, di cui all'art. 8 del DLgs. 346/90, deve ritenersi implicitamente abrogato, non essendo compatibile con il sistema di aliquote proporzionali e franchigie fisse oggi applicabile.

Quindi, non è necessario sommare all'asse ereditario le donazioni precedenti ricevute da eredi e legatari da parte del defunto mentre era in vita:

- né al fine di definire la base imponibile dell'imposta di successione;
- né per determinare le aliquote;
- ma neppure per valutare l'erosione delle franchigie.

Eliminazione del quadro ES

Prendendo atto del nuovo orientamento, con il presente provvedimento viene modificato il modello di dichiarazione di successione, eliminando il quadro ES ("Donazioni e atti a titolo gratuito"), che era dedicato all'indicazione delle donazioni e degli atti a titolo gratuito ricevuti da eredi e legatari, da parte del defunto.

A seguito dell'abrogazione implicita del coacervo, infatti, non vi è motivo per indicare in dichiarazione di successione il valore delle donazioni precedenti.

In conseguenza dell'eliminazione dell'intero quadro ES, vengono adeguate anche le istruzioni di compilazione del modello e le specifiche tecniche per l'invio telematico.